



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
SEZIONE TERZA QUATER

Avvocato Difensore:

Troianiello Pietro

Presso:

Troianiello Pietro

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 10/12/2020 con il n. 13270/2020 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 3353/2020

Parti	Avvocati
Federazione Nazionale Migep Delle Professioni Sanitarie	Troianiello Pietro

Contro:

Parti	Avvocati
Ministero Della Salute	Avvocatura Gen.Le Dello Stato

SPINGE


Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Roma, li' 10/12/2020

l'operatore amministrativo

Publicato il 10/12/2020

N. 13270/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03353/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2020, proposto da Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie; Sindacato Human Caring Shc Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2020, con il quale è stata istituita presso il Ministero della salute la "Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti, a sostegno della propria legittimazione, evidenziano che:

- la Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie (di seguito "MIGEP") è un'associazione di operatori socio - sanitari (nonché di infermieri generici, infermieri psichiatrici, puericultrici e altri operatori del settore); non ha finalità di lucro ed è apartitica e pluralistica, persegue fini esclusivamente culturali, morali e professionali per un continuo miglioramento professionale dei propri associati e per rivendicare il riconoscimento giuridico ed economico delle categorie in essa rappresentate;
- Human caring Sanità - shc sanità è un Sindacato professionale volto alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni dei lavoratori appartenenti a vari settori assistenziali, come gli operatori socio - sanitari; è un sindacato libero, indipendente, apartitico e non ha fini di lucro.

Con il ricorso in esame, hanno impugnato il decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2020, con il quale è stata istituita presso il predetto Ministero la "Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie".

In particolare, le parti ricorrenti si dolgono del fatto che non sia stata inserita nella Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie una rappresentanza degli operatori socio - sanitari.

Si è costituito in giudizio il Ministero della salute per resistere alla domanda proposta dalle parti ricorrenti, allegando due relazioni dell'amministrazione relative alla fattispecie dedotta in giudizio.

All'udienza pubblica del 13 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

A sostegno della domanda azionata, le parti ricorrenti deducono: violazione dell'art. 5 della l. 3/2018; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e irragionevolezza; violazione dell'art. 3 della Costituzione e violazione dell'art. 3 octies del d.lgs. n. 502/1992.

In estrema sintesi, le parti ricorrenti sostengono che, avendo l'art. 5 della l. n. 3/2018 inserito gli operatori socio - sanitari nell'area delle professioni socio - sanitarie, la Federazione nazionale ricorrente, in quanto rappresentativa degli operatori socio - sanitari, avrebbe dovuto essere inserita "Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie", istituita presso il Ministero della salute. Il mancato inserimento di una rappresentanza degli operatori socio - sanitari nell'ambito dei componenti della predetta Consulta costituirebbe, inoltre, a giudizio delle parti ricorrenti, una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che altri profili professionali afferenti all'area sociosanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. 3/2018, quali gli assistenti sociali, sono invece rappresentati in detto organismo.

Il provvedimento impugnato si porrebbe anche in violazione dell'art. 3 – octies del d.lgs. n. 502/1992, inserito dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, che ha previsto l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale dell'Area delle professioni sociosanitarie.

Le censure sono prive di fondamento giuridico.

Occorre premettere che l'art. 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni:

- al comma 3, ha disposto che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, dovessero essere individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell'area socio-sanitaria;
- al comma 5, che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, dovessero essere

individuare con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

Con decreto del 18 febbraio 2000 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata, ha individuato la figura e il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario.

Infine, con provvedimento del 22 febbraio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2001 n. 91) è stato raggiunto l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome per la individuazione della figura dell'operatore socio-sanitario e del relativo profilo professionale nonché per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione.

Il predetto Accordo:

- qualifica l'operatore socio-sanitario come “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente” (art. 1, comma 2);
- stabilisce che “La formazione dell'operatore socio - sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto” (art. 2, comma 1);
- prevede che “L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente” (art. 3);
- dispone che: “Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; b)

intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (art. 5, comma 1).

Ricostruito il quadro ordinamentale di riferimento, il Collegio deve rilevare che l'operatore socio-sanitario non è ascrivibile al novero delle “professioni sanitarie”, di cui all'art. 1, comma 1, della l. 1 febbraio 2006 n. 43, “i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”; tale figura professionale è invece da inquadrare nella categoria degli “operatori di interesse sanitario”, di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 43/2006.

Il fatto che l'art. 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018 n. 3 abbia previsto che “Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale” non ha comportato un mutamento dello status giuridico dell'operatore socio – sanitario che è e rimane un “operatore di interesse sanitario”; nè ha comportato una equiparazione sul piano giuridico di questa figura professionale a quella dell'assistente sociale o del sociologo: ciò trova conferma nell'ultimo periodo della predetta disposizione normativa (“Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti”).

Essendo qualificabili come “operatori di interesse sanitario”, gli operatori socio - sanitari non possono dolersi di un difetto di rappresentatività nell'ambito della “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie” o di una disparità di trattamento rispetto alle figure professionali degli assistenti sociali o dei sociologi (che sono rappresentati in seno alla Consulta); a tale riguardo, si deve rilevare che le predette figure professionali sono qualificate come “Professioni sociali” e per l'esercizio della relativa attività professionale è necessaria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali, mentre per gli operatori socio – sanitari non è prevista l'iscrizione ad alcun Albo professionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e va

respinto.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento in favore del Ministero della salute delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori (se e in quanto dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Marotta

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO